



LA FINANZIARIA 2013

È stata pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302 la Finanziaria 2013, in vigore dall'1.1.2013, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561 commi. Di seguito un riepilogo delle novità fiscali

NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE – commi da 324 a 335

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall'1.1.2013. Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2013. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, DPR n. 633/72:

- è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell'acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando "inversione contabile" se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero "operazione non soggetta";
- viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale "la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico". Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Con l'introduzione del nuovo art. 21-bis è prevista l'emissione della "fattura semplificata", limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).

Momento di effettuazione delle operazioni

Una cessione / acquisto intraUE si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto / spedizione dei beni all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.

In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell'operazione rileva l'emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

Fatturazione / registrazione delle operazioni

In relazione agli acquisti intraUE è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Le fatture così integrate vanno annotate:

1. nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l'indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
2. nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un'apposita autofattura. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.

PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA – comma 363

Dal 2013, l'assoggettamento alle accise è esteso agli additivi per carburanti (codici NC 3811 11 10 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00).

IMU – commi 380 e 386

Relativamente all'IMU, per il 2013 e 2014, "al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito", sono introdotte le seguenti novità:

- è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l'intero gettito spetta al Comune;
- è riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato sulla base dell'aliquota "standard" dello 0,76%, derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D". Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota "standard".

TARES – comma 387

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede l'istituzione dall'1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita "da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo per:

- le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento all'80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- le altre unità immobiliari facendo riferimento alla superficie calpestabile;
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell'interno se esistente;
- fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di

rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2;

- la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:
 - esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale;
 - in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

- per il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
- per gli immobili "occupati" dall'1.1.2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune nel 2012;
- il pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto "è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe";
- per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi).
- è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI - comma 422

È fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17-decies, DL n. 83/2012, cosiddetto "Decreto Crescita", il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive;
- consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo.

Si rammenta che sono "a basse emissioni complessive" i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il contributo è pari a:

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE			
Anno acquisto o veicolo	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013	20% prezzo d'acquisto	20% prezzo d'acquisto	20% prezzo d'acquisto
2014	fino ad un massimo di € 5.000	fino ad un massimo di € 4.000	fino ad un massimo di € 2.000
2015	15% prezzo d'acquisto	15% prezzo d'acquisto	15% prezzo d'acquisto
	fino ad un massimo di € 3.500	fino ad un massimo di € 3.000	fino ad un massimo di € 1.800

Il contributo in esame è:

- ⇒ riconosciuto all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- ⇒ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo "recuperano" quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - comma 473

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:

⇒ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

⇒ al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO – comma 475

Con l'introduzione delle nuove lett. c-bis) e c-ter) al comma 7 dell'art. 110, TULPS, è stata ampliata la tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito, che ora ricomprende, oltre quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale e strategica, attivabili esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche (lett. a) e quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (lett. c), anche quelli:

- meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi di cui alle citate lett. a) e c), attivabili con moneta / gettone / altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.

Con uno specifico DM sarà definita la determinazione della base imponibile forfetaria ISI.

PREU – comma 479

Dall'1.1.2013 la misura del PREU, applicabile agli apparecchi per il gioco lecito facenti parte della rete telematica di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, è aumentata dal 4,5% al 5% delle somme giocate.

INCREMENTO ALIQUOTE IVA – comma 480

Modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 è disposto l'incremento, dall'1.7.2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 - 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.

Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall'entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ – commi 481 e 482

Per la proroga, dall'1.1 al 31.12.2013, delle misure sperimentali al fine di agevolare l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta "una speciale agevolazione" le cui modalità attuative saranno definite da un apposito DPCM. Per tale agevolazione sono stati stanziati fondi nel limite massimo di € 950 milioni per il 2013 e di € 400 milioni per il 2014.

Le medesime misure sono applicabili, con le stesse modalità, anche per il periodo 1.1 - 31.12.2014 entro il limite massimo di € 800 milioni. In tal caso, il termine per l'emanazione del DPCM è fissato al 15.1.2014.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO – comma 483

Dal'1.1.2013 sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- € 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- € 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'aumento delle predette detrazioni di € 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

DEDUZIONI IRAP – commi 484 e 485

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

DEDUZIONE PER IL "CUNEO FISCALE"

È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- € 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 13.500 (in luogo di € 10.600);
- € 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

ULTERIORE DEDUZIONE

È incrementata l'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91, ora quantificata come segue.

VALORE DELLA PRODUZIONE	DEDUZIONE	
	• Snc, sas e soggetti equiparati e persone fisiche imprenditori • Persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati esercenti arti e professioni	Altri soggetti
Non superiore a € 180.759,91	€ 8.000 + 2.500	€ 8.000
Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91	€ 6.000 + 1.875	€ 6.000
Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91	€ 4.000 + 1.250	€ 4.000
Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91	€ 2.000 + 625	€ 2.000
Superiore a € 180.999,91	non spettante	non spettante

ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE, ECC., RESE DA COOP commi da 488 a 490

È stato abrogato il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese

quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici e dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Contestualmente, per effetto dell'aggiunta operata al n. 127-undevicies) alla Tabella A, parte III, è disposta l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni:

- rese dalle predette cooperative e consorzi a favore dei soggetti di cui al n. 27-ter) dell'art. 10, ossia, oltre che di quelli già previsti dall'abrogato n. 41-bis), anche delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, delle persone detenute e delle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo;
- di cui all'art. 10, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter), DPR n. 633/72. Si rammenta che già la Finanziaria 2007, con una norma interpretativa, aveva disposto l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota ridotta anche delle prestazioni di cui ai citati numeri dell'art. 10 rese dai predetti soggetti.

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI – comma 501

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% al 20%.

Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore.

La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – comma 512

Per il triennio 2013 – 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato (nel testo originario era previsto per il 2012 – 2014):

- ⇒ del 15%;
- ⇒ del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF 2013.

ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI" – comma 515

Dal 2014 è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all'esclusione da IRAP delle imprese individuali nonché dei lavoratori autonomi che:

- non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;
- utilizzano, anche in locazione, beni strumentali per un ammontare massimo che sarà stabilito da un apposito DM.

"PATRIMONIALE" SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI – commi 518 e 519

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli immobili:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;

- in base al nuovo comma 15-ter per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle attività finanziarie:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti;
- l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI – comma 526

È prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR a favore dei soggetti non residenti.

Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.

SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A € 2.000 – comma 527

È disposto l'annullamento automatico delle somme di importo fino a € 2.000 (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE – commi da 530 a 544

In materia di riscossione è stata disposta:

- la proroga di 1 anno, e pertanto fino al 31.12.2014, del termine entro il quale, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità;
- dall'1.1.2013, la sospensione, da parte dell'Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
- la possibilità per il contribuente di presentare all'Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:
 - prescrizione o decadenza;
 - provvedimento di sgravio;
 - pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
 - da qualsiasi causa di inesigibilità del credito.

Entro 10 giorni l'Agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all'Ente creditore, il quale, entro i successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva.

Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto.

La procedura esaminata è applicabile anche alle dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell'1.1.2013. Il creditore invia la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato;

- relativamente alle riscossioni coattive di ruoli di importi fino a € 1.000 intraprese

dall'1.1.2013, non sono possibili azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio di un avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

RISCOSSIONE COATTIVA – comma 545

È stata abrogata la lett. gg-quinquies) del comma 2 dell'art. 7, DL n. 70/2011 che prevedeva che in caso di riscossione coattiva dei debiti di importo fino a € 2.000 intrapresa successivamente al 13.7.2011 al contribuente dovevano essere inviati, prima dell'azione cautelare ed esecutiva, 2 solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – comma 555

Per effetto della modifica dell'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 68/2012 è posticipata dal 2013 al 2014 la possibilità delle Regioni:

- di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- nell'ambito dell'addizionale, disporre:
 - detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12, TUIR;
 - detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.